

Possibilità di prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2024 n. 121. Orientamenti della Sezione.

Fonti normative: art. 144 e 146 d.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese processuali, TUSP).

1. Con sentenza 4 luglio 2024 n. 121, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due disposizioni del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), per ingiustificata disparità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.) tra liquidazione giudiziale (LG) e la liquidazione controllata (LC).

Le disposizioni interessate sono le seguenti.

1) L'art. 144 TUSP prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una Procedura di liquidazione giudiziale che promuove una causa (civile, penale, amministrativa), quando il giudice delegato della Procedura ha autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese.

La sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 144 "nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese".

2) L'art. 146 TUSP prevede nella procedura fallimentare (ora di LG), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusura, che in assenza di denaro per gli atti richiesti dalla legge, "alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario".

La differenza merita sottolineatura, perché:

- la prenotazione a debito riguarda imposte, oneri e contributi dovuti a un'Amministrazione dello Stato – agli effetti dell'art. 146 TUSP (comma 2), le imposte di registro, di trascrizione e catastale sugli atti della procedura liquidatoria, e i diritti di copia;
- l'anticipazione di spesa a carico dell'erario riguarda invece principalmente (art. 146 comma 3) compenso e onorari dell'ausiliario del magistrato (nella LG, il solo curatore) e le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè si tratta di pagamenti fatti dalla Procedura a terzi per ben determinate spese prededucibili.

Ora, mentre l'ordinanza del giudice remittente ha chiesto *sic et simpliciter* di dichiarare l'illegittimità costituzionale "dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura", la Corte costituzionale, pur osservando in motivazione che "l'attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i

rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della *par condicio creditorum* ecc.", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 TUSP soltanto "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata", lasciando apparentemente fuori le anticipazioni a carico dell'erario.

Mentre la ragione dell'esclusione non traspare dalla motivazione della sentenza n. 121/2024, appare difficile postulare un errore della Corte costituzionale a cui la distinzione tra prenotazione a debito e anticipazione a carico dell'erario è ben presente, tanto da aver dichiarato solo pochi anni prima (sentenza 1.10.2019 n. 217) l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 comma 3 TUSP "nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti" al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato "siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario".

Ritiene la Sezione che il dispositivo della sentenza n. 121/2024 debba intendersi così come è scritto, salvo rimettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, quando si presenti una questione rilevante e non manifestamente infondata riguardo al pregiudizio derivante da un'impossibilità di anticipazione di spesa a carico dell'erario.

2. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 TUSP, nella parte concernente la prenotazione a debito, appare a prima lettura di contenuto impatto sulle procedure di LC, poiché:

- il contributo unificato è dovuto nella procedura fallimentare (e oggi di liquidazione giudiziale), "dalla sentenza dichiarativa [...] alla chiusura" nella misura fissa di € 851 (art. 13 comma 5 TUSP), ma non c'è nella normativa vigente una disposizione che riguardi la liquidazione controllata;
- l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200,00;
- è dovuta e prenotabile a debito l'imposta ipotecaria relativa alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri, quando il debitore sia titolare di beni immobili o beni mobili registrati.

Pertanto, è orientamento della Sezione di:

- **non concedere** con la sentenza stessa di apertura della LC – diversamente da quanto è avvenuto e avviene con le sentenze di fallimento e liquidazione giudiziale – l'autorizzazione alla prenotazione a debito delle spese, riservando l'eventuale autorizzazione a successivo provvedimento del G.D.;
- **invitare** i sig.ri Liquidatori a motivare in modo specifico e accurato l'esigenza di ricorrere alla prenotazione a debito, anche tenuto conto che un elemento ricorrente dell'attivo delle LC consiste nelle differenze reddituali che il debitore mette a disposizione (art. 268 comma 4, lett. b) CCI) e che la relazione del gestore della crisi deve oggi specificamente attestare che è possibile "acquisire attivo da distribuire ai creditori" (art. 268 comma 3 CCI); di contro, potrà valutarsi la concessione della prenotazione a debiti dove le risorse messe a disposizione consistano esclusivamente in beni immobili (o mobili registrati) ancora da liquidare;

- **raccomandare** ai sig.ri Liquidatori di prestare particolare attenzione al pagamento delle spese di giustizia, una volta liquidate e comunicate, con le prime disponibilità.

Al fine di dare effettività a tale raccomandazione, quando è stata concessa la prenotazione a debito delle spese della procedura liquidatoria ex art. 146 TUSP, è opportuno:

- **invitare** i sig.ri Liquidatori a (a) **indicare** nelle istanze di prelievo di somme che è stata concessa la prenotazione a debito, (b) **indicare** nelle istanze di prelievo di somme se e in quale data le spese di giustizia prenotate a debito sono state pagate, (c) **non richiedere** il prelievo di somme per spese diverse da quelle di giustizia, fintantoché le spese di giustizia prenotate a debito non sono state pagate, salvo il caso di motivata e comprovata urgenza di provvedere al pagamento; (d) **depositare** nel fascicolo telematico della LC la prova dell'avvenuto pagamento non appena effettuato (F23 con certificazione di conformità all'originale); (e) **dichiarare** in sede di chiusura (art. 276 CCI) di aver provveduto al pagamento delle spese di giustizia, indicando la data del deposito telematico (se già avvenuto) o producendo come sopra la prova dell'avvenuto pagamento (in caso contrario).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 276 comma 2 CCII, il giudice delegato autorizza il pagamento del compenso liquidato all'OCC e al Liquidatore ex art. 275 comma 3 CCII e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate soltanto con il decreto di chiusura.

3. Più interessante per le Procedure di liquidazione controllata è la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 144 TUSP, perché consente al liquidatore di agire in giudizio anche se mancano le disponibilità liquide per il versamento del C.U. e la marca (entrambi prenotati a debito) e gli onorari del difensore e del consulente tecnico di parte (entrambi anticipati dall'erario) – vedi art. 131 TUSP per l'elenco completo delle spese coperte.

In tal caso, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve intendersi fatta *rebus sic stantibus*, cioè è subordinata alla mancanza di disponibilità idonee al pagamento delle spese di lite e dovrebbe essere revocata, con conseguente pagamento delle spese maturate (prenotate o anticipate), quando la Procedura abbia ricevuto – da qualsiasi fonte (cioè anche indipendentemente dal buon esito del giudizio) e anche a giudizio di cognizione concluso – disponibilità liquide idonee al pagamento di tali spese e di quelle presumibilmente ancora necessarie fino a conclusione del (grado di) giudizio.

Ciò avvertendo che, per ragioni di ordine tecnico, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 TUSP non comporta l'apertura di un c.d. foglio notizie presso la cancelleria fallimentare (come nel caso della prenotazione a debito ex art. 146 TUSP), ma presso la cancelleria civile dove è incardinata la controversia.

Pertanto, al fine di assicurare il recupero delle spese provvisoriamente poste a carico dell'erario ex art. 144 TUSP, i sig.ri Liquidatori sono invitati a: (a) **informare** il G.D. quando la Procedura ha ottenuto liquidità necessaria per provvedere al pagamento, al fine di consentire al G.D. di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; (b) a seguito della revoca dell'ammissione al patrocinio, **richiedere** alla Cancelleria civile

la “chiusura” del foglio notizie e la liquidazione della spesa maturata; (c) **provvedere** al pagamento della spesa, previa autorizzazione del G.D. ed emissione di mandato.

Il recupero delle spese provvisoriamente a carico dell’erario dipende anche dall’esito del giudizio. In caso di vittoria delle spese di lite, la condanna alle spese deve essere fatta a favore dell’Erario (art. 132 TUSP) e ciò consente, almeno in linea teorica, la possibilità di recupero delle spese senza onere alcuno per la Procedura. Ove ciò non avvenga, “non esiste titolo per il recupero” nei confronti della controparte (la Procedura è soccombente, le spese sono state compensate ecc.), la cancelleria civile comunica l’ammontare delle spese maturate alla cancelleria fallimentare, che l’annota nel “proprio” foglio notizie, ai fini del recupero in caso di sopravvenienza di attivo. Su questi aspetti cfr. circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Affari di Giustizia, del 22 gennaio 2021¹.

Pertanto, dopo la chiusura del (grado di) giudizio in cui la Procedura è stata ammessa a patrocinio ex art. 144 TUSP e salvo che le spese a carico dell’erario siano già state pagate, i sig.ri Liquidatori sono invitati a: (a) **verificare** presso la Cancelleria della Sezione l’eventuale pendenza di spese di giustizia ex art. 144 TUSP eventualmente non recuperate; (b) in tal caso **provvedere** al pagamento delle stesse con le prime disponibilità liquide, previa autorizzazione del G.D. ed emissione di mandato, e ai successivi incombenti sopra indicati in dettaglio; (c) in caso contrario, **dichiarare** in sede di sede di chiusura (art. 276 CCI) che non vi sono spese di giustizia ex art. 144 TUSP da pagare.

Diffusione. La Cancelleria provveda a trasmettere la presente circolare agli Ordini Professionali, agli Organismi di Composizione della Crisi e a pubblicarla nell’apposita Area del sito del Tribunale.

I GIUDICI DELLA SEZIONE

Enrico Astuni

Maurizia Giusta

Antonia Mussa

Carlotta Pittaluga

Stefano Miglietta

¹ <https://ispettorato.giustizia.it/ig/it/documenti.page?pageNumber=1&pageSize=5&categoryUuid=5d76fdfe-52c6-43cd-a2b9-4bd36d6d7402&orderBy=creationDate&orderDir=DESC>